

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 742 FB » è sostituito da « 5 937 FB »,
- all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 395 FB » è sostituito da « 7 646 FB »,
- all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato

VII dello stesso, l'importo « 13 210 FB » è sostituito da « 13 659 FB »,

- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 608 FB » è sostituito da « 6 833 FB ».

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1991, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	184 185	207 000	229 815	252 630
	II	133 678	146 703	159 728	172 753
	III	112 334	117 340	122 346	127 352
B	IV	107 917	118 479	129 041	139 603
	V	84 764	90 351	95 938	101 525
C	VI	80 615	85 362	90 109	94 856
	VII	72 155	74 609	77 063	79 517
D	VIII	65 216	69 057	72 898	76 739
	IX	62 804	63 680	64 556	65 432

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1991 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito :

- a 3 564 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
- a 5 463 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate al 1° luglio 1991 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1991, la data « 1° luglio 1990 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1991 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue :

Grecia	93,4
Italia (tranne Varese)	108,8
Berlino	110,9 ⁽¹⁾

(1) Cifra provvisoria.

2. Con effetto al 1° luglio 1991 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue (*) :

Belgio	100,0
Danimarca	124,2
Germania (tranne Berlino)	95,1 ⁽¹⁾
Berlino	107,5 ⁽¹⁾
Karlsruhe	96,9
Grecia	80,8
Spagna	108,7
Francia	107,0
Irlanda	93,0
Italia (tranne Varese)	104,1
Varese	108,6
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	83,5
Portogallo	92,8
Regno Unito (tranne Culham)	108,6
Culham	98,8

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88⁽²⁾ restano applicabili.

(*) Con riserva delle rettifiche che potrebbero intervenire a seguito della verifica quinquennale dei coefficienti correttori per il periodo 1. 1. 1986 - 31. 12. 1990.

(2) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.